

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

MAGDA CRISTIANO - Presidente -

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

MAURO DI MARZIO - Consigliere -

LUIGI ABETE - Consigliere -

Ud. 15/3/2023 – CC

ALBERTO PAZZI - Consigliere -

R.G.N. 17516/2022

GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17516-2022 proposto da:

... rappresentato e difeso dall'Avvocato
LUIGI MIGLIACCIO per procura di cui è attestato il rilascio
l'1/7/2022 e apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- resistente -

avverso il DECRETO n. 1710/2022 del TRIBUNALE DI SALERNO,
depositato il 10/6/2022;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 15/3/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l'impugnazione ch _____ nato in Nigeria il _____ aveva proposto avverso il provvedimento della _____



commissione territoriale, di diniego del riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale.

1.2. , , con ricorso notificato (lunedì) 11/7/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.

1.3. Il ministero dell'interno ha depositato atto di costituzione in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando l'*error in iudicando* conseguente alla violazione degli artt. 2, lett. e) e g), 3, commi 3, 4 e 5, 5, 6, comma 2, 8, comma 1, lett. d) e 14 lett. b) del d.lgs. n. 251/2007, nonché dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, in relazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, con una motivazione "*meramente di stile*", ha rigettato la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato e la domanda di protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. b) cit.

2.2. Il dato rilevante, infatti, ha osservato il ricorrente, vale a dire il suo orientamento omosessuale, è stato escluso dal tribunale sulla base di una acritica scomposizione del narrato, senza tenere conto complessivamente degli elementi emersi in giudizio, che avrebbero, al contrario, imposto al tribunale di verificare, anche a prescindere dalla sua credibilità in merito ai motivi della fuga, se tale orientamento fosse comunque emerso, anche in epoca successiva al suo ingresso in Italia.

2.3. A dire del ricorrente, la valutazione della sua credibilità è stata operata dal tribunale in maniera frazionata, ovvero attraverso la ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella sua narrazione, in violazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 3, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 251 cit..



2.4. Il tribunale, per contro, tenuto conto della sua provenienza dalla Nigeria, dove l'omosessualità è punita con la reclusione, e della sua situazione personale (essendo egli espatriato giovanissimo), era tenuto ad una valutazione dei fatti unitaria che, nel dubbio, includesse e non escludesse i margini di una forma di protezione, specie alla luce delle produzioni documentali, ovvero la tessera Pink Refugees n.74/2018 e la relazione di presa in carico dell'Associazione Pink Refugees, che il tribunale ha, invece, ritenuto ingiustificatamente privi di rilievo. Ciò tanto più in quanto il giudice di merito, quand'anche riscontri la non verosimiglianza del racconto del migrante, deve comunque verificare se l'orientamento omosessuale rappresenti in sé un rischio per la sua incolumità in caso di rientro in patria.

3.1. Il motivo è fondato. Il tribunale, infatti, ha ritenuto *"di poter condividere le considerazioni espresse dalla Commissione in merito alla mancata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione internazionale a causa della non attendibilità della vicenda posta dal ricorrente alla base della sua fuga dal Paese di origine"* evidenziando, in particolare: - con riguardo al periodo anteriore alla sua partenza dalla Nigeria, che *"il ricorrente non ha dedotto alcun elemento significativo utile a delineare un verosimile vissuto e confronto con il proprio orientamento sessuale in un contesto ostile come quello di provenienza, anche avuto riguardo all'assenza di elementi riconducibili ad episodi di sviluppo di coraggio e resilienza"*; - con riferimento al periodo vissuto dopo il suo approdo in Italia, che appariva *"poco plausibile che il ricorrente, pur avendo un compagno residente a Verona, abbia deciso di rimanere a vivere ad Eboli in attesa della definizione della sua domanda di protezione internazionale"*; - tali contraddizioni, afferendo profili a profili



essenziali della narrazione, *"inficiano l'attendibilità dell'intera vicenda"*.

3.2. Sennonché, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la mancanza di credibilità del richiedente con riferimento alla vicenda che lo ha indotto ad espatriare, non è di per sé sufficiente ad escludere il suo orientamento omosessuale, né, tantomeno, ad escludere che tale orientamento sia comunque emerso successivamente all'ingresso in Italia (dando luogo ad una causa di protezione cd. *"sur place"*), con la conseguenza che *"il pericolo di danno grave nel caso di rimpatrio deve essere considerato in linea meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente ad emigrare e comunque con riferimento all'attualità, risultando irrilevante la circostanza che la situazione pericolosa possa essere sorta in un momento successivo alla partenza del richiedente dal paese di origine, ed influente anche il motivo che aveva originato la partenza"* (Cass. n. 25771 del 2021; conf. Cass. n. 2954 del 2020; Cass. n. 9427 del 2018). Il giudice di merito, pertanto, quand'anche riscontri la non verosimiglianza del racconto del migrante, deve comunque verificare se l'orientamento omosessuale rappresenti in sé un rischio per la sua incolumità in caso di rientro in patria, in quanto *"l'espressione «in particolare» contenuta nell'art. 4 relativa alla c.d. «ipotesi soggettiva» di tutela sur place non esplicita un ulteriore requisito di fattispecie e non deve essere interpretata quindi come un «se» o un «quando», ma rappresenta una indicazione esemplificativa di un caso emblematico, sì da equivalere a «soprattutto, specificamente, segnatamente»"* (Cass. n. 6557 del 2022, in motiv.), valutando in modo complessivo ed unitario tutti gli elementi probatori acquisiti (Cass. n. 6107 del 2022, che ha cassato la decisione del



tribunale che, senza valutare il contenuto di una relazione redatta da un'associazione LGBT assiduamente frequentata in Italia dal ricorrente, ha ritenuto inattendibile il suo racconto, relativo alla relazione intrattenuta con il proprio datore di lavoro, sull'esclusivo rilievo che il pericolo di subire gravi sanzioni penali in Nigeria avrebbe dissuasato chiunque dall'intrattenere relazioni omosessuali). Il tribunale, quindi, non può limitarsi, come ha invece fatto il decreto impugnato, a considerare l'orientamento sessuale del ricorrente *"nella prospettiva della sua attitudine a convalidare indiziariamente il suo racconto sulle vicende che lo avevano indotto ad allontanarsi dalla Nigeria, ma doveva porsi il problema dell'attuale orientamento omosessuale del richiedente asilo ... e valutare conseguentemente, alla luce di informazioni aggiornate tratte da autorevoli fonti, la sussistenza o meno di un rischio che il richiedente potrebbe correre per tale motivo in caso di rimpatrio"* (Cass. n. 38364 del 2021; conf., Cass. n. 6557 del 2022, in motiv.).

3.3. In tema di protezione internazionale, inoltre, la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente la protezione internazionale che dichiarare di essere omosessuale non può in nessun caso essere condotta in relazione alle modalità con cui egli abbia riferito di essersi reso conto del proprio orientamento sessuale, o di averlo vissuto nella sua dimensione intima, o di aver deciso di manifestarlo, o non manifestarlo, all'esterno, in quanto la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana. Né rileva la circostanza che, in un contesto in cui l'omosessualità costituisca reato, la scelta sessuale sia stata vissuta in maniera esplicita o riservata, non potendosi richiedere alla persona di inclinazione omosessuale, in ragione del solo fatto che egli viva in un contesto sociale che discrimini



l'omosessualità, o in un Paese che addirittura la preveda come reato, di assumere, o non assumere, una determinata condotta, in relazione ad una scelta che deve rimanere libera (Cass. n. 24397 del 2021).

3.4. La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è, del resto, affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251/2007 e, inoltre, tenendo conto *"della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente"* (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati (Cass. n. 10 del 2021) ovvero a circostanze del tutto neutre, come ha fatto il tribunale quando ha considerato *"poco plausibile che il ricorrente, pur avendo un compagno residente a Verona, abbia deciso di rimanere a vivere ad Eboli in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale"*,.

3.5. In tema di protezione internazionale, infine, la valutazione del racconto del richiedente asilo deve avvenire dapprima secondo il modello cd. *"atomistico-analitico"*, che comporta un iniziale, rigoroso esame di ciascun singolo *"fatto indiziante"* emergente dalla narrazione del ricorrente, per poi procedere a una valutazione complessiva e globale di tutti quei fatti che, alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente, possa condurre all'approdo della prova presuntiva del *factum probandum*, con la conseguenza che, alla luce di tale ragionamento probatorio, il giudice ben potrà ritenere credibili



solo parte delle dichiarazioni del ricorrente, come quelle concernenti il suo orientamento sessuale o l'emergenza dello stesso in Italia, non potendosi ritenere che un giudizio negativo di credibilità su alcune parti del racconto, come quelle concernenti le ragioni dell'espatrio, possa travolgere tutte le singole circostanze oggetto di dichiarazione (Cass. n. 19045 del 2022).

4. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l'effetto, cassato con rinvio per un nuovo esame al tribunale di Salerno che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per un nuovo esame al tribunale di Salerno che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 marzo 2023.

La Presidente
Magda Cristiano

